

CONSORZIO PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI WELFARE DELL'AMBITO-ZONA DI POGGIARDO"

dei Comuni di

Poggiardo, Andrano, Botrugno, Castro, Diso, Giuggianello, Minervino di Lecce, Nociglia, Ortelle, Sanarica, S.Cassiano, S.Cesarea Terme, Spongano, Surano, Uggiano La Chiesa

Regolamento Unico per l'Accesso alle Prestazioni

e la compartecipazione finanziaria degli utenti al costo delle prestazioni

<u>Titolo 1</u>	<u>Criteri di carattere generale</u> 4
<u>ART 1.</u>	Oggetto 4
<u>ART 2.</u>	Riferimenti normativi
<u>ART 3.</u>	Principi ispiratori
<u>ART 4.</u>	Ambito di applicazione 4
<u>ART 5.</u>	<u>Destinatari</u> 5
<u>ART 6.</u>	Definizione di nucleo familiare
<u>ART 7.</u>	Prestazione sociale agevolata6
<u>ART 8.</u>	Diritto alle prestazioni
Titolo 2	<u>Procedure di accesso ai servi</u>
<u>ART 9.</u>	Ufficio di Piano 8
<u>ART 10.</u>	Servizi e sistema di accesso al Sistema integrato dei servizi 8
<u>ART 11.</u>	Richiesta di intervento9
<u>ART 12.</u>	Attivazione d'ufficio 9
<u>ART 13.</u>	Modalità di presentazione della domanda9
<u>ART 14.</u>	Informativa sull'uso dei dati personali e sui diritti del dichiarante 10
<u>ART 15.</u>	<u>Istruttoria della domanda</u> 10
<u>ART 16.</u>	Valutazione delle domande e concessione del beneficio
<u>ART 17.</u>	Controlli
ART 18.	Revoca dei benefici
<u>ART 19.</u>	<u>Determinazione dell'ISEE</u>
<u>ART 20.</u>	Certificazione ISEE 11
<u>ART 21.</u>	Criteri per la compartecipazione al costo del servizio
<u>ART 22.</u>	Contabilizzazione del nucleo familiare ai fini di reddito
<u>ART 23.</u>	Definizione del reddito
<u>ART 24.</u>	<u>Definizione di patrimonio</u>
<u>ART 25.</u>	<u>Tariffe</u>
Titolo 3	<u>Servizi, interventi</u>
ART 26.	Interventi di contrasto alla povertà
<u>ART 27.</u>	Interventi a favore delle persone anziane
<u>ART 28.</u>	Interventi a favore dei minori
<u>ART 29.</u>	Interventi a favore dei disabili
ART 30.	Altri interventi assistenziali

<u>Titolo 4</u>	<u>Disposizioni finali</u>	21
ART 31.	Integrazioni e Rinvii	21
<u>ART 29.</u>	Individuazione delle unità organizzative	21
<u>ART 30.</u>	Integrazione funzionale	21
	Entrata in vigore e pubblicità	
Allegat	<u>:0 1</u>	
Allegat	<u> </u>	23

Titolo 1 Criteri di carattere generale

ART 1. Oggetto

- 1. Il presente regolamento determina i criteri e le modalità per l'accesso alle prestazioni sociali agevolate, e agli interventi e servizi sociali previsti dal vigente Piano di Zona dell'Ambito di Poggiardo, al fine di promuovere sostenere ed affiancare l'individuo, la famiglia e i gruppi sociali per un armonico sviluppo del complessivo sistema sociale territoriale.
- 2. Le norme del presente regolamento avranno applicazione per la totalità dei servizi attivati nell'ambito delle attività del Consorzio previa adozione da parte del Consiglio di Amministrazione (C.d.A.), secondo i criteri di pubblicità, economicità, efficienza, efficacia e rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa.
- 3. Per i servizi non previsti nel presente regolamento, salvo eccezioni, valgono le presenti norme per le relative modalità di accesso, la formazione di eventuali graduatorie nonché per le quote di partecipazione ai costi degli stessi.

ART 2. Riferimenti normativi

- 1. Le disposizioni contenute nel presente regolamento sono correlate alla normativa specifica vigente in materia. In particolare il quadro normativo di riferimento è rappresentato da:
 - Art. 117 della Costituzione nella parte in cui attribuisce la potestà regolamentare ai Comuni in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite;
 - Legge 7 agosto 1990, n.241, e successive modifiche e integrazioni.
 - Legge 8 novembre 2000, n. 328,⁷
 - Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, come modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130;
 - Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,;
 - D.P.C.M. 7 maggio 1999, n. 221, come modificato dal D.P.C.M: 4 aprile 2001, n. 242;
 - Legge Regionale n. 19/2006 e successive modificazioni.
- 2. Il regolamento, inoltre, tiene conto delle prescrizioni contenute nel Piano regionale delle Politiche Sociali della Regione Puglia, approvato con Del. G.R. n. 1104 del 4 agosto 2004.

ART 3. Principi ispiratori

- 1. Il presente regolamento si ispira ai sequenti principi fondamentali:
 - Rispetto della dignità, delle convinzioni personali, politiche, religiose e della riservatezza della persona;
 - Idoneità dell'intervento a fronteggiare il bisogno e a rispondere alle esigenze familiari e relazionali della persona;
 - Autonomia tecnico-professionale dell'intervento sociale pur garantendo il necessario raccordo con gli altri servizi presenti sul territorio;
 - Concorso della famiglia, del volontariato, delle componenti private con fini di solidarietà sociale alla realizzazione del sistema dei servizi socio-assistenziali.

ART 4. *Ambito di applicazione*

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano ai servizi a domanda individuale, ai servizi sociali, ai servizi rivolti alla prima infanzia, ai servizi educativi e scolastici, ai servizi

residenziali e semi residenziali per tutte le categorie di beneficiari, alla erogazione di contributi economici, sussidi e ausili alla persona e alla famiglia.

2. Il Consorzio garantisce prioritariamente i seguenti servizi:

Servizio sociale professionale e segretariato sociale;

Servizio di pronto intervento sociale per le situazioni di emergenza personale e familiari;

Servizio di assistenza domiciliare sociale e integrata;

Servizio di assistenza residenziale e semi residenziale;

Servizi per soggetti socialmente a rischio.

ART 5. **Destinatari**

1. Le prestazioni di cui al presente regolamento sono rivolte a:

i cittadini italiani residenti nei Comuni dell'Ambito di Poggiardo;

- gli stranieri e gli apolidi residenti nei Comuni dell' Ambito di Poggiardo;
- i profughi, i rimpatriati, i rifugiati aventi titolo secondo le leggi dello Stato, dimoranti nei Comuni dell'Ambito di Poggiardo;
- i cittadini, gli stranieri e gli apolidi dimoranti temporaneamente nei Comuni dell'Ambito di Poggiardo, in possesso di regolare permesso di soggiorno, che versano in condizioni di bisogno tali da esigere interventi non differibili;
- le famiglie affidatarie, che abbiano assunto la responsabilità di un progetto di affido minori o di affido anziani.
- 2. Nel caso di domande per la richiesta di contributo economico per anziani bisognosi ricoverati presso strutture residenziali private presenti nel territorio, anche convenzionate, è previsto il limite della residenza nell'Ambito di Poggiardo da almeno due anni.
- 3. I destinatari dei servizi e degli interventi socio-assistenziali sono persone di qualsiasi età, sesso, condizione economica, sociale, soli o inseriti in nuclei familiari, che risultino esposti a rischi di natura sociale ed economica, accertata da parte del Servizio Sociale.
- 4. La prestazione sociale agevolata è subordinata alla condizione che il richiedente, sia esso persona sola o nucleo familiare, non abbia parenti tenuti alla corresponsione degli alimenti, come da disposizioni previste nel Codice Civile (artt. 433 448) o, qualora presenti, non siano in condizioni di dare sostegno economico. Sulla verifica di tali condizioni, il Servizio Sociale ha la più ampia facoltà di verifica e controllo. In caso di parziale impossibilità di intervento da parte delle persone tenute agli alimenti, la partecipazione di questi ai costi sarà determinata in base alle specifiche disposizioni che saranno appositamente disciplinate. Qualora i parenti tenuti agli alimenti siano in condizioni economiche tali da poter corrispondere un contributo economico, ma pur invitati a farlo, si rifiutino di adempiere ai propri obblighi, il Consorzio procederà comunque all'erogazione del contributo, ma si avvarrà della facoltà di procedere ad azione legale di rivalsa per il recupero delle somme erogate indebitamente.
- 5. La valutazione delle condizioni economiche dei richiedenti è compiuta in base alle disposizioni contenute nel presente regolamento. Sono esclusi dall'applicazione del medesimo tutti i casi di prestazioni riconducibili ad una normativa sovraordinata, rispetto a quella del Consorzio, quali ad esempio:
 - i sussidi di carattere previdenziale e le agevolazioni economiche assistenziali, connesse a diritti soggettivi. Tra questi rientrano: l'integrazione al minimo della pensione, la maggiorazione sociale, l'assegno e la pensione sociale, la pensione e l'assegno di invalidità civile, l'indennità di accompagnamento, l'assegno per il nucleo familiare, l'assegno di maternità.

ART 6. Definizione di nucleo familiare

1. Ai fini del presente regolamento e per disciplinare l'accesso ai servizi e agli interventi sociali di cui alla legge regionale 10 luglio 2006, n. 19, il nucleo familiare è composto dal richiedente

medesimo, dai componenti la famiglia anagrafica ai sensi dell'art. 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 e del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, n. 221, e dai soggetti considerati a carico del richiedente ai fini IRPEF, anche se non conviventi.

ART 7. Prestazione sociale agevolata

- 1. Per prestazioni e servizi sociali si intendono i trasferimenti in denaro, i servizi e le attività di carattere sociale, erogati anche nell'ambito dei livelli essenziali di assistenza a carattere sociosanitario¹, che sono corrisposti alle persone da parte delle Amministrazioni pubbliche, con le diverse forme di gestione e modalità organizzative consentite, in risposta a specifiche situazioni di bisogno sociale e di cura.
- 2. In particolare nel concetto di "prestazioni sociali agevolate" rientrano tutte quelle prestazioni sociali che vengono erogate al richiedente sulla base della situazione economica e non destinate alla generalità dei soggetti.
- 3. I servizi e le prestazioni sono garantiti nei limiti delle disponibilità finanziarie del Consorzio.

ART 8. Diritto alle prestazioni

- 1. Hanno diritto ad usufruire delle prestazioni e dei servizi del sistema integrato i cittadini residenti nei Comuni dell'Ambito.
- 2. L'Ambito garantisce, in ogni caso, priorità di accesso ai servizi:
 - a) ai soggetti in condizioni di povertà per la presenza di difficoltà di inserimento nella vita sociale attiva e nel mercato del lavoro;
 - b) ai soggetti con limitata capacità di provvedere alle proprie esigenze per inabilità di ordine sensoriale, fisico e psichico;
 - c) ai soggetti sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria.
- 3. Il sistema integrato di interventi e servizi sociali ha carattere di universalità. Ferme restando le competenze del Servizio sanitario nazionale in materia di prevenzione, cura e riabilitazione, nonché le disposizioni in materia d'integrazione socio-sanitaria di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, gli interventi di seguito indicati costituiscono il livello essenziale delle prestazioni sociali erogabili:
 - a) misure di contrasto alla povertà, di sostegno al reddito e servizi di accompagnamento;
 - b) interventi per favorire la vita autonoma e la permanenza a domicilio di persone totalmente dipendenti o incapaci di compiere gli atti propri della vita quotidiana;
 - c) interventi di sostegno, per i minori in situazioni di disagio, al nucleo familiare di origine e/o inserimento presso famiglie, persone e strutture comunitarie di accoglienza di tipo familiare per la promozione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza;
 - d) misure per il sostegno delle responsabilità familiari;
 - e) misure di sostegno alle donne in difficoltà per assicurare i benefici già disposti dalla normativa vigente in favore delle madri nubili;
 - f) interventi per l'integrazione delle persone disabili;
 - g) interventi per le persone anziane e disabili rivolti a favorire la permanenza a domicilio, per l'inserimento presso famiglie e/o persone;

¹ Le prestazioni e i servizi a carattere sociosanitario oggetto del presente regolamento sono quelli previsti, in ossequio all'Atto di indirizzo e coordinamento sull'integrazione sociosanitaria del febbraio 2001, nel DPCM del 29 novembre 2001"Definizione dei Livelli essenziali di Assistenza" – Allegato 1C.

- h) azioni integrate di tipo psico-socio-educativo per contrastare dipendenze da droghe, alcool e farmaci, favorendo interventi di natura preventiva, di recupero e reinserimento sociale;
- i) informazione, sostegno e consulenza alle persone e alle famiglie per superare lo stato di bisogno, facilitare la fruizione dei servizi e promuovere iniziative di "mutuo-aiuto".
- 4. L'accesso alle prestazioni sociali agevolate e ai servizi a domanda individuale è disposto sulla base della valutazione della situazione economica dei soggetti e dei nuclei familiari che ne fanno richiesta. Per prestazioni sociali agevolate si intendono le prestazioni non destinate alla generalità dei soggetti, o comunque collegate nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche; i servizi a domanda individuale sono quelli che si attivano su richiesta dell'interessato.
- 5. I servizi e le prestazioni sono garantiti nei limiti delle disponibilità finanziarie dell'Ambito o dei singoli Comuni.
- 6. Nel rispetto degli accordi internazionali, avranno diritto a determinate prestazioni i profughi, gli stranieri e gli apolidi senza fissa dimora o di passaggio che, per il contingente stato di bisogno, necessitano di interventi tempestivi

Titolo 2 Procedure di accesso ai servizi

ART 9. Ufficio di Piano

1. L'Ufficio di Piano, in conformità a quanto previsto dallo Statuto del Consorzio per la gestione del Piano di Zona, sottoscritto in data 13 aprile 2006, si configura quale struttura gestionale tecnico – amministrativa, avente la dotazione di risorse umane necessarie per il conseguimento degli obiettivi previsti dal Piano di Zona di Ambito, o degli eventuali altri individuati dall'Assemblea del Consorzio, su proposta del Consiglio di Amministrazione.

ART 10. Servizi e modalità di accesso al Sistema Integrato dei servizi

- 1. L'accesso al sistema integrato dei servizi sociali e socio sanitari è garantito gratuitamente attraverso il servizio di Segretariato Sociale Professionale, mediante procedure di semplificazione degli interventi, unicità del trattamento dei dati, trasparenza, pari opportunità e attività di informazione, di ascolto e di orientamento ai cittadini, sull'utilizzo degli interventi e servizi del sistema di welfare locale. Inoltre sarà prevista una forma di collaborazione gratuita, con gli enti di patronato presenti sul territorio, per l'organizzazione di un servizio sociale non professionale.
- 2. Il Segretariato Sociale Professionale rappresenta il punto di riferimento del cittadino per l'orientamento e l'accesso al sistema di servizi e prestazioni sociali del territorio quali che siano i bisogni manifestati. Il servizio, attraverso personale qualificato, curerà la promozione e la messa in rete delle risorse del territorio e confluirà nella Porta Unica di Accesso (PUA) per le prestazioni sociali e socio-sanitarie a gestione integrata e partecipata, dove opererà personale sociale e sanitario dei servizi pubblici. Se le risorse economiche lo consentiranno, verrà garantita inoltre l'accesso attraverso la multicanalità così come previsto dal D. Lgs.vo 82/2005 e successive modificazioni.
- 3. L'Unita di Valutazione Multidimensionale (UVM) è una equipe multiprofessionale, in grado di leggere le esigenze di pazienti con bisogni sanitari e sociali complessi, che costituisce a livello distrettuale il filtro per l'accesso al sistema dei servizi socio sanitari di natura domiciliare, di semi residenziale e residenziale, a gestione integrata e compartecipata. Svolge i seguenti compiti:

- Effettua la valutazione multidimensionale dell'autosufficienza ovvero del residuo grado di autonomia del paziente e dei bisogni assistenziali dei pazienti e dei loro nuclei familiari, ivi inclusa la valutazione della dipendenza psico fisica dell'assistito risultante da specifica relazione che ne evidenzi la diagnosi clinica con le indicazioni relative alle terapie precedentemente praticate, oltre alle motivazioni cliniche, assistenziali e riabilitative della proposta di ricovero;
- Verifica la presenza delle condizioni socio economiche, abitative e familiari di ammissibilità ad un certo percorso di cura e assistenza;
- Elabora il progetto socio sanitario personalizzato, che deve essere condiviso con il paziente e con il nucleo familiare e da essi sottoscritto, e che assicuri un uso ponderato delle risorse grazie ad una visione longitudinale nel tempo, orientata alla pianificazione complessiva degli interventi;
- Verifica e aggiorna periodicamente l'andamento del progetto personalizzato;
- Procede alla dimissione concordata.
- 4. L'Ambito, ai sensi dell'articolo 58, della Legge Regionale n.19/2006, predispone la carta dei servizi, previa concertazione con i soggetti previsti dal punto C del comma 2 dell'art. 4 della L.R. 19 del 2006, con la quale informa i cittadini delle prestazioni di cui possono usufruire, dei requisiti per l'accesso e delle modalità di erogazione al fine di effettuare le scelte più appropriate, che deve contenere almeno i seguenti elementi:
 - a. tipologia delle prestazioni;
 - b. tariffa per ciascuna prestazione;
 - c. partecipazione/compartecipazione alla spesa da parte degli utenti;
 - d. modalità di informazione sui servizi;
 - e. modalità di rilevazione periodica della qualità erogata e percepita dei servizi, nonché di partecipazione degli utenti al controllo della qualità dei servizi e alla vita comunitaria;
 - f. modalità per i ricorsi da parte degli utenti nei confronti dei responsabili dei servizi;
 - g. informazione sul regolamento interno;
 - h. standard generali e specifici di qualità dei servizi.

ART 11. Richiesta di intervento

- 1. Il cittadino, i suoi familiari, o comunque chi ne abbia la responsabilità ai sensi di legge, inoltra richiesta di intervento presso gli sportelli del Segretariato Sociale del proprio Comune di residenza, e, qualora intenda richiedere un servizio, può compilare l'apposito modello di domanda. L'erogazione dell'intervento o del servizio è condizionata all'accettazione da parte del richiedente degli eventuali altri interventi assistenziali proposti dai competenti servizi sociali per rimuovere lo stato di bisogno.
- 2. Le agevolazioni saranno concesse con provvedimento del Responsabile dell'Ufficio a cui è affidato il servizio, previo accertamento dell'esistenza delle condizioni previste dal presente regolamento.
- 3. L'acceso ai servizi socio-sanitari per i quali è richiesto l'intervento dell'Unità di Valutazione Multidimensionale avviene tramite compilazione di apposita istanza da parte dell'interessato/famiglia, oppure dall'assistente sociale/medico di base o medico ospedaliero che sarà istruita e valutata dall'UVM che decodifica poi il progetto di intervento.

ART 12. Attivazione d'ufficio

1. La concessione delle agevolazioni è subordinata, di regola, alla richiesta del cittadino, ma può essere proposta dall'Ufficio competente del Consorzio per situazioni di bisogno precedentemente riconosciute ovvero rilevate dal personale delle locali istituzioni o denunciate da soggetti terzi, previa verifica degli Uffici competenti.

ART 13. Modalità di presentazione della domanda

- 1. La domanda dovrà essere redatta su apposito modello prestampato ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 (Allegato 1), che potrà essere ritirato gratuitamente presso gli sportelli del Segretariato Sociale Professionale.
- 2. Nella domanda il richiedente dovrà dichiarare espressamente di essere a conoscenza che sulle informazioni fornite potranno essere eseguiti controlli diretti ad accertarne la completezza e la veridicità.
- 3. Il richiedente la prestazione deve allegare alla domanda la dichiarazione sostitutiva unica (D.S.U.) prevista dal D.P.C.M.18 maggio 2001 relativa alle condizioni economiche del nucleo familiare, utilizzando l'apposito modulo da ritirare gratuitamente presso i competenti uffici comunali (fac simile allegato 2) dove verranno indicati tutti i redditi ad ogni titolo percepiti;
- 4. Al fine di evitare un eccesso di documentazione, essendo identico il sistema di calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) per l'accesso ai servizi ed alle prestazioni sociali agevolate, ai cittadini interessati sarà richiesta una sola D.S.U. per le condizioni economiche da utilizzare per tutte le prestazioni che saranno richieste, anche se fossero stabilite soglie diverse per l'accesso.
- 5. La Dichiarazione Sostitutiva Unica (D.S.U.) ha validità annuale dalla data dell'attestazione dell' ISEE.

ART 14. Informativa sull'uso dei dati personali e sui diritti del dichiarante

- I dati personali acquisiti con la presente dichiarazione sostitutiva devono essere forniti per la determinazione della situazione economica del nucleo familiare del richiedente per l'accesso alla prestazione.
- Il dichiarante può rivolgersi, in ogni momento, agli enti ai quali ha presentato la dichiarazione o l'attestazione per verificare i dati che lo riguardano e farli eventualmente aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione di legge.
- L'ente al quale vengono presentate le dichiarazioni o le certificazioni e trasmessi i dati, nella persona del Responsabile del Servizio, è titolare del trattamento dei dati stessi.
- E' lasciata facoltà al cittadino di presentare, entro il periodo di validità della Dichiarazione sostitutiva unica prodotta, una nuova dichiarazione sostitutiva unica (D.S.U.), qualora intenda far rilevare i mutamenti delle condizioni familiari ed economiche ai fini del calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del proprio nucleo familiare. In base a tale nuova dichiarazione viene calcolato l'indicatore della situazione economica equivalente ed eventualmente assunto nuovo provvedimento del Responsabile dell'Ufficio cui è affidato il servizio.

ART 15. Istruttoria della domanda

1. In ottemperanza all'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, entro 30 giorni dalla avvenuta presentazione della domanda l'ufficio competente dovrà comunicare al richiedente l'avvenuto accoglimento della domanda di agevolazione della prestazione, o le ragioni del mancato accoglimento, ovvero la necessità di produrre ulteriore documentazione.

ART 16. Valutazione delle domande e concessione del beneficio

1. Nei tempi previsti dal precedente articolo 15, il Responsabile del Servizio competente provvederà all'istruttoria della documentazione regolarmente pervenuta ed alla conseguente attribuzione del beneficio o dell'agevolazione, sulla base della sussistenza di tutte le condizioni previste dal presente regolamento e dalle norme che regolano il servizio.

2. Nel caso in cui non sia presentata la documentazione richiesta o la medesima sia incompleta, il Responsabile del Servizio comunicherà il termine di scadenza per produrre la documentazione. In caso di mancato rispetto dei termini indicati, il Responsabile del Servizio attribuirà al richiedente la quota massima di compartecipazione al servizio secondo le tariffe in vigore o l'esclusione dal beneficio economico.

ART 17. Controlli

- 1. Ai fini dell'accertamento della veridicità delle dichiarazioni fornite dai richiedenti, il Consorzio si riserva di effettuare opportuni controlli:
 - avvalendosi delle informazioni in proprio possesso ed effettuando appositi accertamenti tramite gli uffici competenti (Ufficio Anagrafe, Ufficio Tributi, Polizia Municipale, ecc.);
 - verificando via internet dati in possesso di Enti erogatori di prestazioni previdenziali, delle Camera di Commercio, degli Uffici del Ministero delle Finanze;
 - attivando convenzioni o protocolli operativi con la Guardia di Finanza.

ART 18. Revoca dei benefici

1. In caso di accertamento di non veridicità sostanziale dei dati dichiarati, il Consorzio procede alla revoca dei benefici concessi ed al recupero della quota dei benefici economici indebitamente ricevuti dal dichiarante e quant'altro previsto dalle disposizioni vigenti.

ART 19. Determinazione dell'ISEE

Ai fini della determinazione del valore del reddito e del patrimonio si applica quanto previsto dal D. Lgs. 31 marzo 1998 n. 109, così come modificato dal D.Lgs 3 maggio 2000 n.130.

L'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) è calcolato sulla base della seguente formula:

Dove per il calcolo dell'Indicatore della situazione economica (ISE) si utilizza la sequente formula:

ISE = R + 0.2 P

Rè il reddito e P il patrimonio calcolati come di seguito specificato.

dove S tiene conto della composizione del nucleo familiare secondo la seguente scala di equivalenza:

Componenti nucleo familiare	Valore di S
1	1,00
2	1,57
3	2,04
4	2,46
5	2,85

Il parametro S viene maggiorato nel modo seguente:

- + 0.35 per ogni ulteriore componente del nucleo familiare;
- + 0,20 in caso di presenza nel nucleo di un solo genitore e figli minore,
- + 0,50 per ogni componente con handicap psicofisico permanente di cui all'art. 3, comma 3, della Legge n. 104/1992 o d'invalidità superiore al 66%;

 + 0,20 per i nuclei familiari con figli minori in cui entrambi i genitori svolgono attività di lavoro o d'impresa. La maggiorazione spetta quando i genitori risultino titolari di reddito per almeno 6 mesi nel periodo afferente la dichiarazione sostitutiva, nonché al nucleo composto da un genitore ed un figlio minore, purché il genitore dichiari un reddito di lavoro dipendente o d'impresa per almeno 6 mesi.

ART 20. Certificazione ISEE

- 1. Le domande volte all'ottenimento di prestazioni sociali agevolate, vanno presentate, ai Comuni di residenza, corredate dalla certificazione ISEE in corso di validità e da ogni altro documento ritenuto idoneo a dimostrare lo stato di bisogno.
- 2. Al valore ISEE vanno aggiunte eventuali somme percepite dal richiedente o dagli altri componenti il nucleo familiare derivanti da:
 - a) indennità e pensioni in qualità di invalido civile, cieco civile o sordomuto;
 - b) rendite INAIL o pensioni di guerra;
 - c) altre provvidenze non soggette all'IRPEF.
- 3. La somma annua dei predetti benefici sarà divisa per il corrispondente parametro della scala di equivalenza di cui all'art. 7 del presente regolamento ed il quoziente sarà aggiunto all'ISEE ai fini della determinazione esatta della Situazione Economica Equivalente.

ART 21. Criteri per la compartecipazione al costo del servizio

Per la determinazione della compartecipazione al costo delle prestazioni sociali si individua:

- a) la soglia ISEE al di sotto della quale il soggetto richiedente la prestazione è esentato da ogni forma di compartecipazione al costo del servizio è di € 7.500,00, salvo diverse disposizioni del C.d.A del Consorzio, comunque non inferiori al minimo vitale;
- b) la soglia ISEE al di sopra della quale il soggetto richiedente la prestazione è tenuto a corrispondere per intero il costo unitario del servizio previsto dal soggetto gestore è fissata in € 20.000,00.

Si definisce "Minimo Vitale" il livello di reddito personale corrispondente alla soglia al di sotto della quale lo Stato corrisponde tramite l'INPS l'integrazione alla pensione, denominata appunto "integrazione al trattamento minimo". Tale livello è determinato annualmente dall'INPS².

Sono fatte salve soglie diverse per interventi disciplinati da altri regolamenti.

Per qualsiasi valore I.S.E.E. compreso tra le soglie di cui ai precedenti punti a) e b) il soggetto richiedente la prestazione sarà tenuto a corrispondere una quota agevolata di compartecipazione al costo del servizio strettamente correlata alla propria situazione economica e scaturente dalla sequente formula:

 $Compi j = \underline{ISEE} i * \underline{CS} 0$ $\underline{ISEF} 0$

dove:

Comp $_{i\ j}$ rappresenta la quota di compartecipazione agevolata del soggetto i relativa alla prestazione sociale j;

I.S.E.E. rappresenta l'indicatore della situazione economica equivalente del richiedente;

CS _o rappresenta il costo unitario all'utente, o tariffa, della prestazione sociale agevolata, così come riconosciuto negli accordi tra i Comuni ed i soggetti erogatori;

I.S.E.E. o rappresenta la soglia massima dell'indicatore situazione economica equivalente oltre la quale è previsto il pagamento della prestazione sociale agevolata.

11

² Per il 2005 era pari a € 5.460,25.

ART 22. Contabilizzazione del nucleo familiare ai fini di reddito

- La valutazione della situazione economica dei richiedenti le prestazioni sociali oggetto del presente regolamento è determinata considerando il nucleo familiare di appartenenza, quale risulta alla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva unica, individuato secondo i criteri di cui al precedente art.6.
- Al nucleo comunque definito si applica il parametro appropriato della scala di equivalenza, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 2, D.Lgs 31 marzo1998 n. 109 così come modificato dal D.Lgs. 130/2000.
- Limitatamente alle prestazioni sociali agevolate, nell'ambito di percorsi assistenziali integrati di natura socio-sanitaria, erogate a domicilio o in ambiente residenziale a ciclo diurno o continuativo, rivolte a persone con handicap permanente grave di cui all'art. 3, comma 3 della L.104/92, accertato ai sensi dell'art. 4 della stessa legge, nonché ai soggetti ultrasessantacinquenni la cui non autosufficienza fisica o psichica sia stata accertata dall'UVM, si farà riferimento alla valutazione della situazione economica del solo soggetto tenuto alla partecipazione ai costi della prestazione. Per ragioni di equità sostanziale non si applicheranno le modalità di calcolo dell'ISEE. In tal caso si considereranno come redditi del destinatario dell'intervento anche i redditi non fiscalmente rilevanti quali l'indennità di accompagnamento dell'INPS, le pensioni di invalidità, le rendite INAIL. In particolare l'indennità di accompagnamento concorrerà, in via prioritaria, al pagamento della retta per il ricovero in R.S.A., limitatamente alla quota di compartecipazione prevista a carico dell'utente.

ART 23. **Definizione di reddito**

Ai fini della determinazione dell'indicatore della situazione economica il reddito è determinato dalla somma dei sequenti elementi:

- il reddito complessivo ai fini IRPEF come risulta dall'ultima dichiarazione presentata;
- il reddito figurativo delle attività finanziarie determinato applicando il tasso di rendimento medio annuo dei titoli decennali del Tesoro.

Nel caso in cui il richiedente risieda in locazione, dalla somma dei suddetti elementi reddituali si detrae il valore del canone di locazione, così come dichiarato nel contratto regolarmente registrato, fino a concorrenza e per un ammontare massimo di € 5.164,57 annui.

ART 24. **Definizione di patrimonio**

- 1. Ai fini della determinazione dell'indicatore della situazione economica sono conteggiati il patrimonio mobiliare ed immobiliare.
- 2. Il patrimonio mobiliare è considerato alla data del 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione della dichiarazione sostitutiva ed è costituito da:
 - deposito e conti correnti bancari e postali;
 - titoli di Stato, obbligazioni, certificati di deposito e credito, buoni fruttiferi e assimilati;
 - azioni o quote di organismi di investimento collettivo di risparmio italiani o esteri;
 - partecipazioni azionarie in società quotate e non quotate in mercati regolamentati e partecipazioni in società non azionarie;
 - masse patrimoniali affidate in gestione ad un soggetto abilitato;
 - altri strumenti e rapporti finanziari, nonché contratti di assicurazione mista sulla vita;
 - imprese individuali (come previsto dal codice civile) per le quali va assunto il valore del patrimonio netto.
- 3. Il patrimonio immobiliare è costituito dal valore dei fabbricati, dei terreni edificabili ed agricoli, intestati a persone fisiche diverse da imprese, quale definito ai fini ICI al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della dichiarazione sostitutiva.

ART 25. Tariffe

- 1. Le tariffe dei servizi e degli interventi a domanda individuale sono determinate annualmente, dall'Assemblea del Consorzio, in relazione al costo del Servizio/Intervento e alla disponibilità finanziaria, previa concertazione con i soggetti previsti dal punto C del comma 2 dell'art. 4 della L.R. 19 del 2006.
- 2. Almeno ogni anno l'Assemblea del Consorzio, aggiorna i criteri di erogazione ed eventualmente le soglie di compartecipazione ai costi.

Titolo 3 Servizi, interventi

ART 26. Interventi di contrasto alla povertà

Si intendono tutti i benefici e le attività miranti a impedire situazioni di cronicità o squilibri sopravvenuti a stati di disagio economico che incidono sui bisogni primari della persona:

Possono accedere ai contributi i cittadini, che si trovino in particolari condizioni di disagio socioeconomico e non dispongono di risorse economiche superiori al limite di cui al precedente art. 21;

Possono altresì presentare istanza di contributo i cittadini che si trovano nell'impossibilità di provvedere con le proprie risorse economiche a particolari servizi e/o prestazioni indispensabili, eccezionali e straordinarie, ed il cui onere incide negativamente sulle risorse stesse:

Le istanze di cui ai precedenti commi, devono essere valutate dal servizio sociale professionale dell'Ambito;

ART 27. Interventi a favore delle persone anziane

Gli interventi sono rivolti agli anziani residenti nell' Ambito di Poggiardo. Si considerano persone anziane, tutti coloro che hanno compiuto i 65 anni di età se uomini 60 se donne. Le forme di intervento riguardano:

- a) l'assistenza domiciliare;
- b) l'assistenza domiciliare integrata;
- c) l'assistenza residenziale e semiresidenziale;
- d) telefonia sociale;
- e) contributi per l'acquisto di condizionatori d'aria;
- f) attività motorie e di socializzazione.

Per gli interventi di cui ai precedenti punti a) b) e c) è richiesta, oltre alla attestazione ISEE, un'ulteriore dichiarazione (allegato 2) di percepire l'eventuale indennità di accompagnamento, che se presente comporterà una partecipazione dell'utente al costo del servizio per un ulteriore 20%, oltre quelli indicati successivamente.

1. Assistenza domiciliare

Per assistenza domiciliare si intendono quelle azioni volte a favorire la permanenza dell'anziano nella sua abitazione, a prevenire, per quanto possibile, situazioni che possano causare il suo ricovero in case di riposo, e a migliorare ed integrare altri servizi eventualmente già fruiti.

L'assistenza domiciliare non comprende in nessun caso prestazioni di natura sanitaria, in quanto esse sono di esclusiva competenza dell'ASL a norma della Legge n. 833/1978.

L'assistenza domiciliare è erogata nelle seguenti due forme, ciascuna delle quali costituisce un gruppo distinto ed autonomo:

a) prestazioni di tipo domestico e di igiene della persona, consistenti in:

Governo della casa: riordino del letto, riordino delle stanze, pulizia generale dell'alloggio, cambio della biancheria;

Aiuto domestico: preparazione dei pasti, acquisto di generi alimentari, di prodotti per la casa e di medicinali; lavaggio della biancheria con lavatrice se posseduta dall'assistita o, se questi ne è sprovvisto, presso lavanderia a spese dell'assistito;

Igiene della persona: aiuto alla cura dell'igiene personale, aiuto ad alzarsi dal letto ed alla vestizione. Nelle prestazioni riguardanti l'igiene non rientrano quelle aventi carattere sanitario.

- b) prestazioni di tipo socio-assistenziale, consistenti in:
- Aiuto per il disbrigo di pratiche amministrative, pagamento di bollette, riscossione della pensione;
- Accompagnamento presso parenti e conoscenti;
- Accompagnamento per partecipazione ad attività ricreative, religiose e culturali;
- Accompagnamento per visite specialistiche sanitarie, esami di laboratorio, riabilitative, per ricovero e per dimissione in e da luoghi di cura.

Le prestazioni di tipo socio assistenziale di cui alla lettera b), si effettuano con l'addetto alla prestazione, con l'esclusione dell'impiego di eventuali mezzi di trasporto e quant'altro occorra, ai quali provvede l'assistito a sua cura e spese.

Le istanze vanno presentate al servizio di segretariato sociale dell'Ambito che provvederà a trasmetterle al servizio sociale professionale di ambito per la valutazione e l'eventuale erogazione delle prestazioni, secondo i seguenti criteri:

- a) Anziano solo non autosufficiente senza figli residenti nello stesso Comune punti 6
- b) Coppia di anziani entrambi non autosufficienti senza figli residenti nello punti 8 stesso Comune
- c) Anziano solo non autosufficiente con figli residenti nello stesso Comune punti 4
- d) Coppia di anziani entrambi non autosufficienti con figli residenti nello stesso punti 2 Comune

A parità di punteggio, si darà precedenza ai richiedenti con minor reddito ai fini ISEE, come stabilito dal precedente articolo 19;

Per la partecipazione alla spesa, di cui alle attività previste nell' articolo 21, sono stabilite le seguenti percentuali in base alle fasce di reddito ISEE, che annualmente potranno essere riviste dal C.d.A., tenuto conto anche delle indennità di accompagnamento:

esenzione totale per redditi inferiori a € 7.500,00;

30% del costo del servizio da € 7.501,00 ad € 12.000,00;

60% del costo del servizio da € 12.001,00 ad € 18.000,00;

80% del costo del servizio da € 18.001,00 ad € 20.000,00;

100% del costo del servizio per redditi superiori a € 20.000,00.

La durata, la frequenza ed il numero di prestazioni è stabilita nei progetti esecutivi.

2. Assistenza domiciliare integrata

Per assistenza domiciliare integrata s'intendono quelle prestazioni erogate, a favore di pazienti con bisogni sociali e sanitari complessi, sulla base della valutazione dell'Unità di Valutazione Multidimensionale.

Le prestazioni di carattere sociale sono specificate nel precedente punto del presente articolo. Le prestazioni di carattere sanitario, di competenza della ASL, riguardano i servizi infermieristici e riabilitativi e comunque tutte le prestazioni che attengono alla patologia dell'utente.

La durata, la frequenza ed il numero di prestazioni è stabilita nei progetti esecutivi.

L' ADI è diretta, in ordine di precedenza:

- a) All'anziano disabile assoluto, in stato di abbandono o non autosufficiente che vive solo:
- b) All'anziano disabile assoluto che vive in famiglia;
- c) All'anziano disabile parziale, con un'invalidità non inferiore al 74%, che vive solo;

d) All'anziano disabile parziale, con un'invalidità non inferiore al 74%, che vive in famiglia;

Le istanze vanno presentate al servizio di segretariato sociale dell'Ambito o ai servizi di accesso della ASL, che provvederanno a trasmetterle all'Unità di Valutazione Multidimensionale (UVM) di Ambito per la valutazione e l'eventuale erogazione delle prestazioni, tenuto conto dei seguenti criteri:

a) Anziano solo non autosufficiente punti 6
b) Coppia di anziani entrambi non autosufficienti punti 8
c) Coppia di anziani di cui uno non autosufficiente punti 5
d) Anziano solo punti 4
e) Coppia di anziani Punti 2

A parità di punteggio, si darà precedenza ai richiedenti con minor reddito ai fini ISEE, come stabilito dal precedente articolo 19;

Per la partecipazione alla spesa, di cui alle attività previste nel precedente articolo 21 sono stabilite le seguenti percentuali in base alle fasce di reddito ISEE, che annualmente potranno essere riviste dal C.d.A.:

esenzione totale per redditi inferiori a € 7.500,00; 30% del costo del servizio da € 7.501,00 ad € 12.000,00; 60% del costo del servizio da € 12.001,00 ad € 18.000,00; 80% del costo del servizio da € 18.001,00 ad € 20.000,00; 100% del costo del servizio per redditi superiori a € 20.000,00.

3. Ricovero in casa di riposo

Il ricovero in casa di riposo, è ammesso in mancanza di altre adeguate forme di assistenza o in loro alternativa, in modo da consentire all'anziano di fruire di adeguati servizi socio-assistenziali e sanitari di base.

Nel ricovero hanno precedenza le persone non autosufficienti, e prioritariamente quelle che vivono sole rispetto a quelle che vivono in una famiglia.

La spesa delle rette è determinata come di seguito:

- per l'anziano senza coniuge e non a carico di altri soggetti ai fini dell'IRPEF, che costituisce nucleo familiare a sé stante: la differenza tra l'ammontare della spesa delle rette in ragione annua (importo mensile x 12 mesi o importo giornaliero x 365 giorni) e l'ammontare dell'ISE, diminuito del 30% dell'importo del minimo vitale di una persona stabilito annualmente dallo Stato (pensione sociale minima);
- per l'anziano componente del nucleo familiare col coniuge, o componente del nucleo familiare della persona di cui è a carico ai fini dell'IRPEF o componente di un nucleo familiare dei cui membri non è a carico ai fini dell'IRPEF:
 - a) si determina la differenza a norma del precedente punto riferita all'anziano interessato al ricovero;
 - b) si determina l'ISEE di cui all'articolo 19, del nucleo familiare di appartenenza dell'anziano escluso quest'ultimo, e si deduce il doppio dell'importo del minimo vitale annuo;
 - c) la differenza tra la retta annuale e la somma delle lettere a) e b) determina la quota di spesa delle rette a carico del Consorzio.

Se l'anziano ricoverato è titolare di indennità di accompagnamento, indennità e pensioni di invalido civile, di assegno sociale o di altre provvidenze similari non soggette all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), i relativi importi si sottraggono dalla spesa delle rette a carico del Consorzio.

4. Telefonia sociale

Il servizio di telefonia sociale consiste nell'aiuto rivolto a tutti i cittadini, da assicurare nei tempi e nei modi adeguati al bisogno, per l'accesso alle prestazioni fruibili sul territorio.

Il servizio di telefonia sociale ha il fine di limitare la condizione d'isolamento nella quale possono trovarsi persone in situazione di difficoltà, per situazioni di disagio ambientale e socio-economiche e/o per precarie condizioni di salute. Il servizio tende ad orientare la persona in difficoltà fornendogli informazioni che favoriscano la sua comunicazione con il sistema dei servizi socio-assistenziali e sociosanitari territoriali, nonché con il contesto socioculturale nel quale vive.

5. Contributi per l'acquisto di condizionatori d'aria

- 1. Al fine di fronteggiare le emergenze estive a causa delle elevate temperature sono previsti dei contributi a favore delle persone anziane per l'acquisto di condizionatori d'aria.
- 2. Il limite massimo di contributo erogabile è stabilito nella misura di € 150,00 e comunque non superiore al 50% del costo del condizionatore d'aria.
- 3. Ogni anziano o coppia di anziani ha diritto ad un solo contributo.

L'accoglimento dell'istanza è subordinato alla valutazione da parte dell'ufficio competente e, qualora il numero di richieste sia superiore alle somme stanziate, si ricorrerà all'elaborazione di un'apposita graduatoria, sulla base dei seguenti criteri:

a)	Anziano solo non autosufficiente	punti	6
b)	Coppia di anziani entrambi non autosufficienti	punti	8
c)	Coppia di anziani di cui uno non autosufficiente	punti	5
d)	Anziano solo	punti	4
e)	Coppia di anziani	Punti	2

A parità di punteggio, si darà precedenza ai richiedenti con minor reddito ai fini ISEE, come stabilito dal precedente articolo 19.

6. Attività motorie e di socializzazione

Le attività motorie riguardano tutte quelle iniziative a favore delle persone anziane per migliorare le condizioni di salute, sotto il profilo psico-fisico e relazionale.

Le attività di socializzazione riguardano momenti di aggregazione da espletarsi con soggiorni di vacanza e cura, feste, gite, escursioni guidate, corsi, frequentazione dell'Università della terza età ecc.

I soggiorni climatici di vacanza e cura, sono realizzati per consentire agli anziani di godere periodicamente di idonei soggiorni climatico - termali, al fine di sottoporsi a terapie riabilitative volte al miglioramento delle condizioni di salute e per avvalersi di possibilità di svago e di nuovi rapporti sociali, e sono riservati agli anziani auto sufficienti.

Per il limitato numero di posti disponibili, per individuare gli anziani da avviare ai soggiorni climatici di vacanza e cura si provvederà ad indicare in apposito Bando i criteri di priorità.

Le istanze vanno presentate presso gli sportelli di segretariato sociale del Comune di residenza. Le istanze per le attività motorie dovranno essere corredate da certificato medico di idoneità alla pratica sportiva non agonistica.

La partecipazione alla spesa sarà stabilita secondo i seguenti criteri, che annualmente potranno essere rivisti dal C.d.A.:

esenzione totale per redditi inferiori $a \in 7.500,00$; 30% del costo del servizio da $\in 7.501,00$ ad $\in 12.000,00$; 60% del costo del servizio da $\in 12.001,00$ ad $\in 18.000,00$; 80% del costo del servizio da $\in 18.001,00$ ad $\in 20.000,00$; 100% del costo del servizio per redditi superiori $a \in 20.000,00$.

ART 28. Interventi a favore dei Minori

1. Destinatari

I beneficiari dei servizi e delle prestazioni del presente titolo sono i cittadini che non abbiamo compiuto i 18 anni di età residenti nei Comuni dell'Ambito, ivi compresi i residenti AIRE. Gli interventi previsti riquardano:

- a) Contributi in favore delle famiglie affidatarie;
- b) Contributi ai minori riconosciuti da un solo genitore;
- c) Educativa domiciliare e sostegno scolastico;
- d) Attività ricreative e di socializzazione.

2. Contributi a favore delle famiglie affidatarie

In caso di affidamento di un minore il Consorzio può concedere contributi specifici alle famiglie affidatarie, nell'interesse del minore affidato e tenuto conto delle disposizioni del progetto.

L'erogazione dei contributi è concessa tenuto conto della situazione reddituale del nucleo familiare affidatario.

La stipula del contratto di assicurazione è a carico del Consorzio.

Le istanze vanno presentate presso gli sportelli di segretariato sociale del Comune di residenza che provvederà a trasmetterle al servizio sociale professionale di ambito per la valutazione e l'eventuale erogazione delle prestazioni.

Il beneficio decorre dal mese successivo a quello di presentazione della richiesta, per le nuove istanze, mentre per i casi, già in assistenza, il beneficio decorre dal 1° giorno dell'anno solare, indipendentemente dalla data di presentazione della domanda.

3. Contributi per i minori riconosciuti da un solo genitore

Il contributo a favore dei minori riconosciuti da un solo genitore, viene erogato nelle seguenti forme:

- Sussidio di baliatico;
- Premio di legittimazione.

L'assistenza è erogata per i minori che non abbiano superato il 6° anno di età e fino al compimento del quindicesimo anno di età.

Il sussidio di baliatico è concesso al genitore che ha riconosciuto ed assiste il figlio/a, e si quantifica in base alla seguente fascia ISEE: da \in 0 a \in 4.500,00 contributo di \in 6,50 al giorno; da \in 4.501 sino a \in 7.500,00 contributo di \in 5,00 al giorno.

Il premio di legittimazione, stabilito in € 500,00 una tantum, viene concesso a favore del genitore che effettua il riconoscimento entro il 15° anno di età.

Le istanze vanno presentate presso gli sportelli di segretariato sociale del Comune di residenza che provvederà a trasmetterle al servizio sociale professionale di ambito per la valutazione e l'eventuale erogazione delle prestazioni.

Il beneficio decorre dal mese successivo a quello di presentazione della richiesta, per le nuove istanze, mentre per i casi, già in assistenza, il beneficio decorre dal 1º giorno dell'anno solare, indipendentemente dalla data di presentazione della domanda.

4. Educativa domiciliare e sostegno scolastico

Per educativa domiciliare si intende un servizio rivolto alla famiglia allo scopo di sostenere la genitorialità e di superare le disfunzionalità del sistema, attuato da personale specializzato. L'intervento sarà strutturato secondo un apposito progetto elaborato dal servizio sociale professionale dell'ambito.

Il Consorzio interviene, inoltre, per favorire l'integrazione sociale e scolastica dei minori con difficoltà di apprendimento ed inserimento scolastico avvalendosi delle associazioni di volontariato presenti sul territorio a cui verrà riconosciuto un rimborso spese, anche di tipo forfettario.

5. Attività ricreative e di socializzazione

Per attività ricreative e di socializzazione si intendono tutti gli interventi per i minori volti a favorire l'aggregazione degli stessi.

Possono essere realizzati laboratori e attività ludico-culturali, con particolare rilevanza durante i tempi di chiusura delle scuole o l'estate.

Le attività previste saranno organizzate secondo indicazioni stabilite annualmente dal Coordinamento Istituzionale.

ART 29. Interventi a favore dei Disabili

1. Destinatari e interventi previsti

Per disabile s'intende una persona che, a causa di una menomazione, ossia di un danno a carico di una struttura o di una funzione psichica, fisiologica o anatomica, riportato a seguito di una malattia o di un incidente, è impossibilitata o è limitata nello svolgimento delle normali attività quotidiane e con un'incapacità lavorativa non inferiore al 74%, accertata dal Servizio Sanitario Nazionale o da altra pubblica amministrazione competente.

Gli interventi previsti sono:

ADI;

SAD:

Inserimenti lavorativi;

Trasporto sociale presso strutture riabilitative;

Attività socio ricreative.

Per gli interventi di ADI e SAD è richiesta, oltre alla attestazione ISEE, un'ulteriore dichiarazione (allegato 2) di percepire l'eventuale indennità di accompagnamento, che se presente comporterà una partecipazione dell'utente al costo del servizio per un ulteriore 20%, oltre quelli indicati successivamente.

2. ADI e SAD

Per usufruire delle prestazioni relative all'ADI e alla SAD è necessario produrre istanza agli sportelli di segretariato sociale dei rispettivi Comuni di residenza, i quali, la trasmetteranno ai servizi competenti per la valutazione ed erogazione delle prestazioni secondo i seguenti criteri:

a)	Disabile assoluto senza familiari nel Comune di residenza	punti	8
b)	Disabile assoluto con familiari presenti nel Comune di residenza	punti	6
c)	Disabile con invalidità riconosciuta al 100% che vive solo	punti	5
d)	Disabile con invalidità riconosciuta al 100% che vive in famiglia	punti	4
e)	Disabili con invalidità dal 74% al 99% che vivono soli	Punti	2

Le prestazioni SAD e ADI sono le stesse indicate al precedente art. 27, punti 1. e 2., del presente regolamento;

La partecipazione alla spesa è stabilita in base alle fasce di reddito ISEE, nelle seguenti percentuali, che annualmente potranno essere riviste dal C.d.A.:

```
esenzione totale per redditi inferiori a \in 7.500,00; 30% del costo del servizio da \in 7.501,00 ad \in 12.000,00; 60% del costo del servizio da \in 12.001,00 ad \in 18.000,00; 80% del costo del servizio da \in 18.001,00 ad \in 20.000,00; 100% del costo del servizio per redditi superiori a \in 20.000,00.
```

La durata, la frequenza ed il numero di prestazioni è stabilita nei progetti esecutivi, tenuto conto anche di eventuali altre provvidenze, da parte dell'utente, non rientranti nel calcolo ISEE.

3. Inserimento lavorativo

In attuazione della L. 68/99 e relativo regolamento di attuazione D.P.R. 10.10.2000 n. 333, si promuovono, in collaborazione con il Centro per l'Impiego territoriale, interventi miranti all'inserimento e all'integrazione lavorativa delle persone disabili, attraverso servizi di sostegno e di collocamento mirato, valorizzandone le competenze professionali, le capacità e le abilità psicofisiche.

Il servizio si estende anche, come previsto dalla legge 68/99 (art. 1 e 18) a:

- persone affette da minorazioni fisiche, psichiche e portatori di handicap intellettivo con una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%;
- persone invalide del lavoro con grado di invalidità superiore al 33%;
- persone non vedenti (colpiti da cecità assoluta o con un residuo visivo non superiore ad un decimo ad entrambi gli occhi, con eventuale correzione) o sorde (colpite da sordità dalla nascita o prima dell'apprendimento della lingua parlata);
- persone invalide di guerra, invalide civili di guerra e di servizio;
- vedove, orfani, e profughi ed equiparati ad orfani, nonché i soggetti individuati dalla L.407 del 1998 (vittime del terrorismo e della criminalità organizzata)

4. Trasporto sociale

Per trasporto sociale s'intende l'accompagnamento delle persone disabili presso le strutture riabilitative del Distretto socio-sanitario, in collaborazione con la ASL e secondo le percentuali di spesa stabilite dalla normativa.

L'ambito può prevedere forme di partecipazione alla spesa da parte degli utenti.

Per il trasporto presso strutture riabilitative, individuate dalla famiglia fuori dal distretto di Poggiardo, viene riconosciuto un rimborso pari al costo sostenuto dal Consorzio per le strutture insistenti nel territorio dell'Ambito.

5. Attività socio ricreative

Gli interventi mirano a favorire il recupero dell'autonomia, la vita di relazione, l'integrazione sociale e comprendono iniziative di carattere socio ricreativo, soggiorni estivi, partecipazione ad eventi o iniziative culturali e sociali. Saranno coinvolte le associazioni di volontariato alla quali potrà essere riconosciuto il rimborso delle spese, anche in forma forfetaria.

L'Ambito promuoverà iniziative atte a sensibilizzare le comunità locali sui problemi dell'handicap.

ART 30. Altri Interventi Assistenziali

1. Dipendenze patologiche

A favore dei tossicodipendenti o alcoolisti residenti nei Comuni dell'Ambito di Poggiardo sono previste le seguenti forme di assistenza:

 a. inserimenti lavorativi – borsa lavoro – tirocini formativi - compatibili con il progetto terapeutico, d'intesa con gli operatori del SERT, dei servizi della Giustizia e del Centro per l'Impiego; b. inserimenti sociali in collaborazione con il Terzo Settore e d'intesa con gli operatori del SERT;

L'Ambito inoltre promuoverà iniziative e attività atte a sensibilizzare e informare i giovani e le famiglie sulle tematiche in oggetto per prevenire ogni forma di dipendenza.

2. Immigrazione

A favore delle persone immigrate residenti nei Comuni dell'Ambito di Poggiardo sono previste le seguenti forme di assistenza:

- a. sportello informativo di orientamento;
- b. contributi in favore di nuclei con conclamato stato di bisogno e con figli minori a carico;
- c. corsi di alfabetizzazione, per l'integrazione socio culturale di giovani e adulti utilizzando docenti dei centri CRIT presenti nelle sedi scolastiche accreditate;
- d. forme di assistenza sociale e socio-sanitaria, come previsto da disposizioni di legge.

Titolo 4 Disposizioni finali

ART 31. Integrazioni e Rinvii

Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.

In tali casi, in attesa delle formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopra ordinata.

ART 32. Individuazione delle unità organizzative

1. Ai sensi dell'art. 4 della legge 7 agosto 1990 n. 241, le unità organizzative competenti e responsabili dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale coincidono con il responsabile dell'Ufficio cui è affidato il servizio, di volta in volta interessato dalle pratiche di cui all'art. 1.

ART 33. Integrazione funzionale

- 1. L'attribuzione di tutte le summenzionate misure deve essere sempre preceduta dall'accertamento della eventuale competenza ad intervenire di altre pubbliche amministrazioni.
- 2. L'organizzazione del servizio e l'esercizio delle funzioni devono tendere in ogni caso a garantire pubblicità, economicità, efficienza, efficacia e rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa.

ART 34. Entrata in vigore e pubblicità

- 3. Il presente regolamento, dopo l'intervenuta esecutività della deliberazione di adozione entrerà in vigore dopo la regolare ripubblicazione all'Albo Pretorio del Consorzio.
- 4. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto1990, n. 241, come sostituito dall'articolo 15 della legge n. 15 del 2005, sarà tenuta a disposizione del pubblico, presso l'Ufficio di Piano del Consorzio e gli Uffici dei Servizi Sociali dei Comuni dell'Ambito, perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

RICHIESTA DI PRESTAZIONE SOCIALE AGEVOLATA

Al Direttore del Consorzio per la realizzazione del sistema integrato di Welfare dell'Ambito-zona di Poggiardo Viale della Repubblica n. 12 73037 POGGIARDO

Il/la sottoscritto/a	Cod. Fiscale
residente in Via	n località
nato a il	Tel. n
CHII	EDE
per se stesso	
per il coniuge	
per il familiare	
per altro (indicare)	
CognomeNome	e
Nato/ail	residente a
Via n	
telC.F	
L'erogazione delle seguenti prestazioni:	
☐ Prestazioni economiche assistenziali;	
☐ Servizio di trasporto	
□Servizi educativi per l'infanzia;	
Servizi socio-sanitari diurni, comunitari, ecc;	
□ Assistenza scolastica;	
☐ Servizio di Educativa domiciliare; ☐Ricovero in strutture residenziali	
□Altro:	
Motivi per cui si chiede la prestazione	
a tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del Testo consapevole della decadenza dai benefici consegi fatto che gli atti falsi e le dichiarazioni mendaci so speciali in materia, sotto la propria responsabilità, la situazione economica determinata ai sensi dei ISEE di €	uiti in seguito a dichiarazioni non veritiere e del ono punite ai sensi del codice penale e delle leggi dichiara quanto segue:

altri redditi posseduti non dichiarabile nell'attesta	Zione ISEE €
di essere a conoscenza che, nel caso di concession sociale agevolata, ai sensi dell'art. 4 comma 8 possono essere eseguiti controlli, diretti ad accerta	del D.Lgs. 109/98 e successive modificazioni,
Il/la sottoscritto/a autorizza il responsabile del procedimento finalità previste dalla legge, nonché per elaborazioni statist degli esiti del procedimento, il tutto nel rispetto dei limiti por	tiche da svolgere in forma anonima e per la pubblicazione
Allegati: □ Dichiarazione di Responsabilità sul possesso di □ATTESTAZIONE ISEE in corso di validità del prestazione; □ Fotocopia del documento di riconoscimento e de della prestazione; □ Altra documentazione	nucleo familiare del beneficiario della
Data	FIRMA

allegato 2

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA' ai sensi dell'art. 24 della legge 13 aprile 1977, n. 114 e dell'art. 1 della legge 28 febbraio 1986, n. 45

II/la	sottoscritto/a	nato a	il
residente in via			
codi	ce fiscale		_
		nato a	ii
	dente in	via	
codi	ce fiscale	DICHIARA di	-
	ISEE	RE altri REDDITI propri o del proprio nucleo	o familiare non previsti nella dichiarazione
	POSSEDERE i s		
		QUADRO A	AMMONTARE REDDITI Non dichiarati nell'attestazione
	REDDITI a	lordo degli oneri deducibili e delle ritenut	te fiscali
1	Pensioni erogate da	l Ministero del Tesoro (specificare categoria)	
2	Pensoni e assegni	erogati dall'INPS (specificare categoria)	
3	Altre pensioni e inte	grazioni (specificare ente erogante e categor	
4	Pensioni erogate da	Stati esteri (specificare Stato e categoria)	
5	Redditi di lavoro dip	endente (specificare datore di lavoro)	
6	Redditi soggetti a ta	ssazione separata(conguagli,liquidazioni,ecc	
7	Redditi di lavoro au	conomo (specificare mestiere o professione)	
8	Redditi da impresa	(specificare tipo di impresa)	
9	Redditi da terreni:		
Ū	rtoddia da torrorm	dominicale (indicare rendita catastale rivaluagrari (indicare rendita catastale rivaluagrari)	,
10	Redditi fabbricati:		
.0	rtoddii rdddiiddii	rendite catastali rivalutate redditi da locazione (specificare case, nego.	zi)
11		cati sopra, compresi quelli derivanti da parec specificare la natura)	ipa-
12	REDDITO COMPLI	ESSIVO PARZIALE QUADRO A (da n.1 a n	

	QUADRO B	Non Dichiarati nel l'attestazione	
	REDDITI esenti da imposte, redditi soggetti a ritenuta alla fonte, a titolo dimposta o ad imposta sostitutiva.	di Isee	
13	Rendite asegno di assistenza personale continuativo		
14	erogati dall'INAIL Trattamenti economici di guerra:		
	pensioniassegni		
15	indennità (di ogni tipo e denominazione) Sussidi corrisposti dallo Stato e da altri enti pubblici a titolo assis-		
	tenziale (specificare ente e categoria)		
16	Assegni ☐ Borse di studio ☐ (specificare ente erogante)		
17	Redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta sostitutiva, quali gli interessi derivanti da depositi bancari, obbligazioni, titoli		
	pubblici BOT, CCT, ecc. (specificare)		
18	Altri redditi (specificare)		
	REDDITO COMPLESSIVO PARZIALE QUADRO B (da n.13 a n. 18)		
Il sottoscritto consapevole delle sanzioni civili e penali per coloro che rendono attestazioni false, dichiara, sotto la propria responsabilità, che la presente dichiarazione corrisponde alla verità e che le notizie fornite specificatamente nei quadri A e B corrispondono ai dati ed agli elementi a sua disposizione al momento della dichiarazione e si impegna a comunicare entro 30 giorni al Consorzio ogni concessione di trattamenti pensionistici incompatibili.			
Data		firma	